

ORDINANZA MUNICIPALE

relativa al prelievo delle tasse per le procedure di naturalizzazione

Il Municipio di Cademario, richiamati

- gli Artt. 15, 27 e 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- gli Artt. 16, 17, 20 e 24 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit);
- gli Artt. 12 e 20 del Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit);
- l'Art. 192 LOC, che conferisce al Municipio la competenza di emanare Ordinanze municipali per disciplinare materie di competenza propria o delegata da Leggi o Regolamenti;
- la Risoluzione Municipale No. 2284/14 del 27 maggio 2014;

ordina:

- Art. 1**
Campo di applicazione
- La presente Ordinanza Municipale disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione e l'evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale di cittadini confederati e stranieri.
- Art. 2**
Ammontare delle tasse
- Il Municipio percepisce le seguenti tasse per ogni domanda di cittadino straniero o confederato:
- naturalizzazione ordinaria Fr. 600.-
 - naturalizzazione agevolata secondo il diritto federale Fr. 100.-
 - naturalizzazione agevolata secondo il diritto cantonale Fr. 300.-
- Tassa prelevata a copertura delle spese d'esame Fr. 250.-
- Le tasse citate sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura di naturalizzazione.
- In caso di domanda di naturalizzazione congiunta, la tassa applicata al coniuge è ridotta del 20 %.
- I figli minorenni inseriti nella domanda di naturalizzazione inoltrata da parte di un genitore sono esonerati dal pagamento della tassa.
- Art. 3**
Riscossione
- Per le procedure di naturalizzazione ordinarie e agevolate secondo il diritto cantonale, la tassa deve essere saldata da parte del candidato prima del licenziamento del Messaggio Municipale all'attenzione del Legislativo comunale.

- Art. 4**
Ammontare delle
fasse in caso di
annullamento o
ritiro dell'istanza
- Qualora il/la candidato/a ritiri la propria istanza prima della conclusione della procedura:
- naturalizzazione ordinaria Fr. 200.-
 - naturalizzazione agevolata secondo il diritto federale Fr. 30.-
 - naturalizzazione agevolata secondo il diritto cantonale Fr. 100.-
- La tassa prelevata a copertura delle spese d'esame è prelevata solo se l'esame del candidato si è effettivamente svolto.
- Art. 5**
Entrata in vigore
- Trascorso il termine di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014, sia per le nuove procedure, sia per le procedure per le quali non è ancora stata fissata e fatturata la relativa tassa.
- Art. 6**
Disposizioni finali
- L'Ordinanza Municipale sulle tasse di naturalizzazione del 22.03.2006 è abrogata.
- Contro la presente Ordinanza Municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione (Art. 213 LOC).

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco:  La Segretaria: 



Adriano Servalli
Alessia Galetti

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 30.05.2014 al 30.06.2014.